SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 935-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEVILACQUA)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi straordinari dello Stato
in favore delle gestioni di malattia degli enti mutualistici

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1980
(V. *Stampato* n. **996**)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

col Ministro della Sanità

e col Ministro dell'Interno

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, prevede interventi straordinari dello Stato per 3.700 miliardi in favore delle gestioni di assistenza sanitaria degli enti mutualistici a ripiano dei disavanzi patrimoniali evidenziati con i bilanci consuntivi al 31 dicembre 1977.

Per vero la grave situazione patrimoniale in cui si trovano gli enti mutualistici per il *deficit* accumulatosi nel tempo per la gestione dell'assistenza sanitaria, aveva interessato il Governo fin dalla scorsa legislatura, e lo aveva indotto a presentare, nell'ottobre 1978, un proprio disegno di legge che, poi, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, era decaduto.

Il disegno di legge in discussione si propone di dare un certo assetto alla grave situazione in cui versano gli enti mutualistici che, essendo tenuti dal 1° gennaio 1979 a versare tutte le entrate di bilancio, per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, sono poi finanziati con accrediti trimestrali dalle regioni e non sarebbero in grado di fronteggiare gli impegni precedentemente assunti con istituti di credito, con operatori sanitari ed altri operatori del settore.

Il provvedimento, pertanto, riveste il carattere della massima urgenza, in dipendenza anche del fatto che il mancato pagamento dei debiti bancari, avendo provocato un ulteriore aggravio di circa 400 miliardi di oneri passivi, sarà destinato ad aumentare qualora non si intervenga tempestivamente.

Parte della somma stanziata serve per la copertura del *deficit* previsto per la gestione 1978 che, secondo previsioni di stima effettuate, dovrebbe aggirarsi in circa 1.000 miliardi di lire.

Difatti, contrariamente alla previsione del precedente disegno di legge, che fissava in 3.700 miliardi il disavanzo relativo al 1977, se ne è potuto accertare, nel frattempo, l'importo definitivo in lire 3.431 miliardi, decurtati ulteriormente di 24 miliardi per effetto di parte del *deficit* coperto con gli avanzi della gestione 1978.

La somma messa a disposizione, pertanto, può essere devoluta per lire 3.407.725 milioni alla copertura del *deficit* relativo alla gestione 1977 e per lire 292.275 milioni a parziale copertura del disavanzo relativo alla gestione 1978.

Dall'esame degli undici articoli di cui è composto il disegno di legge si può rilevare che l'articolo 1 quantifica il concorso dello Stato al ripiano del disavanzo patrimoniale dei maggiori enti mutualistici al 31 dicembre 1977 e ne fissa l'importo in lire 3.407,7 miliardi, precisando dettagliatamente le somme assegnate ai singoli enti che hanno gestito l'assistenza sanitaria. Si ritiene opportuno precisare che i predetti enti non hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.

L'articolo 2 stabilisce poi il concorso dello Stato per il ripiano della gestione dell'assistenza sanitaria al 1978, fissandone l'importo in lire 292,2 miliardi e ripartendo la somma fra gli enti finanziariamente più carenti. Si ritiene opportuno precisare che tra tali enti sono state incluse le Casse mutue per i coltivatori diretti (per un contributo di lire 80,5 miliardi), le quali, pur avendo l'obbligo del pareggio del bilancio, ponendo così a carico degli iscritti (assistiti e loro datori di lavoro) il disavanzo di gestione dell'anno precedente, sono vincolate però nell'aumentare i contributi previdenziali dai limiti previsti nell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

L'articolo 3 determina la ripartizione della disponibilità dei 3.700 miliardi e fissa le somme attribuite alle varie categorie di creditori degli enti (banche, Fondo assistenza ospedaliera, Gescal, Cassa depositi e prestiti, eccetera).

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 prevedono disposizioni operative per sistemare, nel più breve tempo possibile, i debiti degli enti nei confronti dei creditori indicati nell'articolo

3. Dette disposizioni stabiliscono che gli enti ricevano in contanti solo le somme necessarie per estinguere i debiti nei confronti di operatori sanitari (medici, farmacisti, eccetera), mentre per l'estinzione dei debiti verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, Cassa depositi e prestiti, Gescal, conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 della legge 17 agosto 1974, n. 386, si provvederà con pagamenti diretti a favore dei suddetti creditori, effettuando versamenti in nome e per conto degli enti mutualistici.

Il pagamento dei debiti verso gli istituti di credito dovrà avvenire, invece, con appositi ordinativi da trarre su conti aperti presso la Banca d'Italia.

L'articolo 10 fa obbligo agli enti di estinguere, in via prioritaria, i debiti risultanti dai consuntivi 1977 precisando, nel contempo, che per l'utilizzo delle eventuali eccedenze per l'estinzione di altri debiti che potrebbero intervenire, è necessaria l'autorizzazione del Ministero del tesoro.

L'articolo 11, infine, precisa che la spesa è di lire 3.700 miliardi e individua la copertura finanziaria.

Sembra utile ricordare che gli enti mutualistici, pur essendo stati posti in liquidazione fin dal 1° luglio 1977 (legge 26 giugno 1977, n. 349) e le loro competenze trasferite alle regioni — le quali in precedenza, dal 1° gennaio 1975 (legge 17 agosto 1974, n. 386), avevano avuto attribuite le erogazioni per la assistenza ospedaliera — hanno continuato ad operare, in quanto le regioni stesse, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, si sono avvalse delle strutture dei predetti enti. Tale situazione ha comportato per gli enti la necessità del ricorso al sistema creditizio o al differimento degli impegni assunti nei confronti dei terzi.

Infine non si può fare a meno di evidenziare che, nel momento in cui si attua la riforma sanitaria, appare necessaria e non più rinviabile la regolazione dei rapporti tra i soppressi enti mutualistici ed i creditori.

La Commissione finanze e tesoro raccomanda pertanto all'Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge.

BEVILACQUA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

2 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi patrimoniali, evidenziati alla data del 31 dicembre 1977, è autorizzata la spesa di lire 3.407.725 milioni da assegnare a favore delle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti e per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie .	2.813.690
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	30.047
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	46.106
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)	157.058
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	20.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	21.733
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	8.500
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, da distribuire alle casse mutue provinciali in rapporto ai reali disavanzi registrati alla data del 31 dicembre 1977 nei bilanci consuntivi	310.591

Art. 2.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi della gestione 1978, è autorizzata la spesa di lire 292.275 milioni da assegnare a favore dei seguenti enti e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	180.939
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	20.000
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	10.836
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti da distribuire alle casse mutue provinciali in rapporto ai reali disavanzi registrati alla data del 31 dicembre 1978 nei bilanci consuntivi	80.500

Art. 3.

Con le disponibilità di lire 3.700.000 milioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le gestioni di assistenza sanitaria degli enti interessati dovranno soddisfare complessivamente le seguenti esposizioni debitorie nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli:

	milioni di lire
A) Istituti di credito	1.864.153

	milioni di lire
B) Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386)	1.317.421
C) Conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386	83.160
D) GES.CA.L.	94.500
E) Direzione generale della Cassa depositi e prestiti . . .	150.601
F) Prestazioni assistenziali varie	190.165

Art. 4.

L'importo di lire 1.864.153 milioni di cui alla lettera *A*) del precedente articolo 3 attribuito, in certificati speciali di credito, alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti mutualistici per consentire agli stessi di estinguere le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito, sarà versato dal Ministero del tesoro su appositi conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . .	1.534.280
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	40.000
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	18.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	12.027
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	5.000
Federazione nazionale e casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti . . .	254.846

Gli enti di cui al primo comma estingueranno le proprie esposizioni debitorie verso gli istituti di credito traendo ordini di pagamento sui predetti conti con intervento in quietanza degli istituti bancari creditori.

Art. 5.

La somma di lire 1.317.421 milioni di cui alla lettera *B*) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . .	1.260.054
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	20.836
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	20.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	6.706
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	2.100
Federazione nazionale e casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti	7.725

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente al capo X, capitolo n. 3342, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

Art. 6.

La somma di lire 83.160 milioni di cui alla lettera *C*) del precedente articolo 3 è assegnata alla gestione di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . .	75.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	160
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	8.000

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente al conto corrente n. 455 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato « Ministero del tesoro - conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera ».

Art. 7.

La somma di lire 94.500 milioni di cui alla lettera *D*) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie GES.CA.L.:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . .	87.000
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	7.500

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente sul conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto dalla Cassa depositi e prestiti con il Ministero del tesoro, denominato « Cassa depositi e prestiti - sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978 ».

Art. 8.

La somma di lire 150.601 milioni di cui alla lettera *E*) del precedente articolo 3 sarà fatta affluire, in nome e per conto della gestione dell'assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, al conto corrente di tesoreria denominato: « Cassa depositi e prestiti: gestione principale », per estinguere, per pari importo, il debito che l'INADEL espone nei confronti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, quale incaricata del servizio di cassa dell'Istituto stesso.

Art. 9.

L'importo di lire 190.165 milioni di cui alla lettera *F*) del precedente articolo 3 è assegnato alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nei limiti degli stessi importi, i debiti esposti nei confronti di operatori sanitari:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . .	38.295
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	10.047
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	2.606
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)	6.457
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	3.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	1.240
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti da distribuire alle casse mutue provinciali di malattia in rapporto alla esposizione debitoria di cui al presente articolo	128.520

Art. 10.

Le somme assegnate ai sensi dei precedenti articoli dovranno essere utilizzate dalle gestioni di assistenza sanitaria degli enti interessati per estinguere prioritariamente le esposizioni debitorie risultanti nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1977.

Ove, alla data di erogazione, le somme stesse dovessero risultare superiori alle esposizioni debitorie degli enti, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per estinguere altri debiti nell'ambito di quelli indicati al precedente articolo 3.

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di 3.700 miliardi di lire di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il relativo onere farà carico al fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finaziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.